

**COMUNE DI SGONICO**

Provincia di Trieste



**OBČINA ZGONIK**

Pokrajina Trst

Approvato con delibera del  
Consiglio Comunale  
n. 30/C del 29/11/2013

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E  
L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO  
COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI**

## **INDICE**

### **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1. Oggetto del Regolamento
- Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti
- Art. 3. Rifiuti assimilati agli urbani
- Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti
- Art. 5. Soggetto attivo

### **TITOLO II - PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI**

- Art. 6. Presupposto per l'applicazione del tributo
- Art. 7. Soggetti passivi
- Art. 8. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti
- Art. 9. Esclusione dall'obbligo di conferimento
- Art. 10. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
- Art. 11. Superficie degli immobili

### **TITOLO III - TARIFFE**

- Art. 12. Costo di gestione
- Art. 13. Determinazione della tariffa
- Art. 14. Periodi di applicazione del tributo
- Art. 15. Scuole statali
- Art. 16. Tributo giornaliero
- Art. 17. Tributo provinciale

### **TITOLO IV - Riduzioni e agevolazioni**

- Art. 18. Riduzioni per le utenze domestiche
- Art. 19. Riduzioni per le utenze non domestiche
- Art. 20. Riduzioni per il recupero
- Art. 21. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
- Art. 22. Richieste di riduzioni

### **TITOLO V - MAGGIORAZIONE PER I SERVIZI INDIVISIBILI**

- Art. 23. Presupposto della maggiorazione
- Art. 24. Aliquote

## **TITOLO VI - DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO**

- Art. 25. Obbligo di dichiarazione
- Art. 26. Contenuto e presentazione della dichiarazione
- Art. 27. Poteri del Comune
- Art. 28. Accertamento
- Art. 29. Sanzioni
- Art. 30. Riscossione
- Art. 31. Interessi
- Art. 32. Rimborsi
- Art. 33. Somme di modesto ammontare
- Art. 34. Contenzioso

## **TITOLO VII -DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

- Art. 35. Entrata in vigore e abrogazioni
- Art. 36. Clausola di adeguamento
- Art. 37. Disposizioni transitorie
- Art. 38. Trattamento dei dati personali

### **Allegati**

- All. A: Sostanze assimilate ai rifiuti urbani
- All. B: Categorie di utenze non domestiche

## **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1. - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi previsto dall'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni), in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 29 e seguenti del citato articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

### **Art. 2. - Gestione e classificazione dei rifiuti**

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
  - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
  - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
  - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
  - d) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
  - e) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.
5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.

152:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 C.C. ;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
- e) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

### **Art. 3. - Rifiuti assimilati agli urbani**

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato A provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agro-industriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie.

### **Art. 4. - Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti**

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
  - a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
  - b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,
  - c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
  - d) i rifiuti radioattivi;
  - e) i materiali esplosivi in disuso;
  - f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura,

nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

a) le acque di scarico;

b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;

c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;

d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

#### **Art. 5. - Soggetto attivo**

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

## II - PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

### Art. 6. - Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Si intendono per:
  - a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato [*alternativa*: su tre lati] verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico - edilizie;
  - b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
  - e) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;
  - d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo:
  - a) ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
  - b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

### Art. 7. - Soggetti passivi

1. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi è dovuto in via principale da coloro che occupano o conducono locali e/o aree scoperte operative costituenti presupposto per l'applicazione del

tributo medesimo ai sensi del precedente art. 6 ovvero occupano e conducono in via esclusiva parti comuni del condominio.

2. Il titolo della occupazione o detenzione è dato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e, comunque dalla occupazione o detenzione di fatto.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o conduttori.
4. Qualora per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto passivo principale, si considera tale colui che ha presentato e sottoscritto la denuncia di iscrizione, o, in mancanza, l'intestatario anagrafico della scheda di famiglia se trattasi di utenza domestica, ovvero il titolare o legale rappresentante della attività industriali, commerciali, artigianali e di servizi, ovvero nel caso di comitati o associazioni non riconosciute nei confronti dei soggetti che li rappresentano o li dirigono.
5. Sono solidalmente tenuti al pagamento del tributo i componenti della famiglia anagrafica, i coutilizzatori, e coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e le aree. Nel caso di abitazione secondaria, i soggetti coobbligati sono gli occupanti dell'abitazione di residenza o principale anche se posta in altro comune. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento amministrativo, in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione patrimoniale. Nel caso di insediamento abusivo, il titolare del locale e/o aree scoperte è responsabile, in solido con il conduttore, del pagamento del tributo.
6. In caso di locazione di alloggio ammobiliato ad inquilini occasionali e, comunque, per un breve periodo che si esaurisce prima del termine dell'anno solare in cui ha avuto inizio, ovvero l'alloggio sia affittato per un periodo stagionale oppure senza un regolare contratto di locazione ad un inquilino non residente nel Comune, o comunque nel caso in cui per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto passivo principale o non si pervenga alla riscossione di quanto dovuto l'obbligo di corrispondere il tributo è del proprietario dell'alloggio. Sono irrilevanti nei riguardi del Comune eventuali patti di traslazione del tributo a soggetti diversi da quelli sopraindicati.

#### **Art. 8. - Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti**

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
  - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di



- contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
- b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
  - e) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
  - d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
  - e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
  - f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
  - g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
  - h) le aree e i locali utilizzati per l'esercizio dei culti ammessi dallo Stato, con esclusione dei locali annessi destinati ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

#### **Art. 9. - Esclusione dall'obbligo di conferimento**

- 1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
- 2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 8.

### 3. **Art. 10. - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio**

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
2. Non sono, in particolare, soggette a tariffa:
  - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
  - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
  - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
3. Sono altresì escluse dal tributo le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi individuati all'articolo 3. urbani assimilati.
4. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti solidi urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco.

Attività	% di abbattimento
➤ Aziende agricole	80
➤ Falegnamerie	50
➤ Autocarrozzerie	25
➤ Autofficine per riparazioni veicoli	85
➤ Gommisti	25
➤ Autofficine di elettrauto	25
➤ Distributori di carburanti	10
➤ Galvanotecnici	25
➤ Fonderie	80
➤ Rosticcerie	10
➤ Pasticcerie	10

➤ Pescherie	25
➤ Macellerie	10
➤ Lavanderie	30
➤ Verniciatura	25
➤ Industria	80
➤ Casa di riposo	20
➤ Locali per attività di impianti elettrici, idraulici, termoidraulici Frigoristi, condizionamento, muratori, imbianchini	30.

5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
- b) comunicare entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

#### **Art. 11. - Superficie degli immobili**

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'articolo 9-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata come segue:
  - a) al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza inferiore a m. 1,50;
  - b) la superficie delle aree esterne è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti.

4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina.

### **TITOLO III - TARIFFE**

#### **Art. 12. - Costo di gestione**

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario della gestione dei rifiuti urbani prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito. Il Piano finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
3. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale:
  - a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
  - b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

#### **Art. 13. - Determinazione della tariffa**

Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto-legge 31 agosto 2013 n. 102, convertito in legge n. 124 del 28 ottobre 2013, articolo 5, comma 4-quater.

Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest' ultime a loro volta suddivise nelle sotto indicate categorie e sottocategorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti:

*1) Locali per attività collettive*

- a) musei, archivi, biblioteche, emeroteche, locali di associazioni culturali, politiche, religiose, sindacali, assistenziali, sportive
- b) sale cinematografiche, teatrali, palestre, bowling, impianti sportivi, sale giochi;
- c) scuole pubbliche e private, scuole materne, asili nido, istituti di istruzione in genere;
- d) depositi di stoccaggio di macchine e materiali, autorimesse, parcheggi, distributori di carburante, campeggi

*2) Locali per attività di commercio all'ingrosso e aree ricreativo/turistiche:*

- a) fiere, esposizioni, mostre, depositi, autosaloni, mobilifici;
- b) parchi, giardini, campi di addestramento per animali, impianti di tiro a volo, campi da tennis e da golf.

*3) Locali destinati ad uso abitazione:*

- a) residenze, comprese le multiproprietà
- b) conventi, convitti e collegi, caserme, istituti assistenziali;
- c) ospedali, case di cura e riposo, alberghi.

*4) Locali destinati ad attività terziarie e direzionali:*

- a) banche, studi professionali, studi artistici, fotografici, assicurazioni, uffici pubblici e privati.

*5) Locali per attività di produzione artigianale, industriale o di commercio al dettaglio di beni non deperibili:*

- a) botteghe artigiane, falegnami, meccanici;
- b) parrucchieri, estetisti.

*6) Pubblici esercizi di vendita al dettaglio di beni alimentari deperibili:*

- a) bar, pasticcerie, negozi di ortofrutta, banchi di vendita al mercato, ristoranti, fiori, pescherie;
- b) locali comunque adibiti alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Ai fini dell'applicazione della tassa e della individuazione della categoria e sottocategoria si fa riferimento alla attività complessivamente svolta, non già alle ripartizione interne del singolo complesso, fatta eccezione di quanto disposto per i complessi industriali. Per locali ove vengono svolte attività industriali si intendono quei locali ovvero superfici scoperte, sale di lavorazione ove per specifiche ove per specifiche caratteristiche strutturali e per presenza di macchinari ancorché non infissi al suolo, vengono svolte attività dalle quali derivi la produzione di rifiuti direttamente ascrivibili a tale lavorazione. I locali o aree sia pure ricompresi nei complessi industriali, ma che non siano adibiti direttamente a lavorazioni industriali e ove si producono altri rifiuti legati alla presenza umana e anche per quantità e qualità non siano equiparati a rifiuti speciali, soggiacciono al pagamento della tassa..

Ferma restando la succitata classificazione dei locali e delle aree scoperte, ove si producono rifiuti, ai fini dell'applicazione dei parametri per la determinazione delle tariffe, vengono

attribuiti i parametri medi di produzione qualitativa e quantitativa dei rifiuti, rapportandoli al parametro uguale a 100 riferito ai locali destinati ad uso abitazione come previsto dal succitato punto 3) lettera a).

La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo

alla stessa annualità.

La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

#### **Art. 14. - Periodi di applicazione del tributo**

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal primo giorno del bimestre solare successivo al giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 33, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

#### **Art. 15. - Scuole statali**

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve

essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

#### **Art. 16. - Tributo giornaliero**

1. Per il servizio di asporto dei rifiuti solidi urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente locali ed aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché per occupazioni o conduzioni di impianti sportivi e/o di aree comunali o altri edifici pubblici o privati in presenza di eventi sportivi o altre manifestazioni socioculturali di tipo occasionale, sarà applicato un tributo giornaliero il cui ammontare corrisponderà alla tassa annuale prevista, per la categoria di attività corrispondente, rapportata a giorno e aumentata del 100%.
2. Per occupazione temporanea si intende l'occupazione che ha durata inferiore a totali 183 giorni all'anno.
3. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale, compresa la maggiorazione di cui all'articolo 30.
4. In caso di occupazione abusiva con uso di fatto, senza che al momento dell'accertamento di tale occupazione risulti versata la tariffa dovuta, la stessa è recuperata congiuntamente alle sanzioni.
5. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare al soggetto che si occupa della riscossione, tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

#### **Art. 17. - Tributo provinciale**

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale, esclusa la maggiorazione di cui all'articolo 30.

## **TITOLO IV - RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI**

### **Art. 18. - Riduzioni per le utenze domestiche**

1. La tariffa relativa alle utenze domestiche viene ridotta del 20% per le abitazioni con unico occupante, nonché per i locali condotti da soggetti della cui famiglia fanno parte soggetti handicappati o invalidi in misura superiore al 50% non ricoverati in istituti.
2. Alle utenze domestiche che effettuino attività di compostaggio con lo smaltimento dei rifiuti organici ed umidi attraverso l'utilizzo di composte o di concimaia, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, si applica una riduzione del 2%.

Le riduzioni sono subordinate alla presentazione, entro il 20 gennaio dell'anno di riferimento, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento. Con la presentazione della sopra citata istanza l'utente autorizza il Comune a provvedere a verifiche anche periodiche al fine di accertare la reale pratica del compostaggio per le utenze domestiche che concorrono alla formazione di *compost* utilizzabile nella pratica agronomica.

Gli uffici comunali verificheranno la sussistenza delle condizioni per usufruire della riduzione e l'effettivo utilizzo della compostiera/concimaia. E' facoltà del Comune rigettare la richiesta di riduzione se l'abitazione viene valutata inadatta allo svolgimento della pratica del compostaggio domestico, o se sussiste il fondato rischio di arrecare disturbo, attraverso la pratica stessa, al vicinato.

Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

### **Art. 19. - Riduzioni per le utenze non domestiche**

1. Per le aree scoperte operative delle utenze non domestiche, qualora adibite ad uso non continuativo ma ricorrente, si applica una riduzione del 30% sulla tariffa relativa all'attività svolta.
2. La presente riduzione si applica a seguito della denuncia degli interessati nella quale si dichiara la superficie scoperta operativa utilizzata in modo non stabile.

### **Art. 20 – Riduzioni per il recupero**

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno



di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.

3. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. t), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
4. La riduzione fruibile è pari al 2% della Tassa dovuta.
4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, entro il 20 gennaio dell'anno successivo, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso.

#### **Art. 21. - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio**

1. Nel caso di immobili situati in aree non direttamente servite dalla raccolta porta a porta, tali da costringere l'utente a trasportare i rifiuti in un luogo, raggiungibile dai mezzi idonei all'asporto della spazzatura, che si trovi ad una distanza superiore a 500 metri dalla proprietà privata in questione, l'utente avrà diritto ad una riduzione dell'70% sulla quota del tributo.
2. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

#### **Ari. 22. - Richieste di riduzioni**

1. Le richieste di riduzione devono essere presentate, complete di tutti i dati richiesti.
2. Le domande incomplete saranno irricevibili fino a avvenuta integrazione con tutti i dati richiesti.
3. Le riduzioni sono concesse se non diversamente previsto con decorrenza dall'anno di presentazione della relativa domanda, a condizione che essa pervenga al Comune entro il giorno 20 gennaio dell'anno stesso. Diversamente esse avranno decorrenza a partire dall'anno successivo.
4. Le riduzioni una volta concesse competono anche per gli anni successivi senza bisogno di nuova domanda fino a che permangono le condizioni che hanno originato la richiesta.
5. Il Comune in ogni tempo potrà procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle riduzioni.
6. E' fatto obbligo al richiedente di denunciare entro 90 giorni il venire meno delle condizioni per il riconoscimento della riduzione, pena, in caso di accertamento della omessa denuncia, la

perdita del beneficio stesso con effetto retroattivo fin dall'inizio. Tale denuncia avrà effetto con decorrenza dall'anno successivo a quello nel quale si è verificato l'evento interruttivo del diritto alla riduzione.

## **TITOLO V - MAGGIORAZIONE PER I SERVIZI INDIVISIBILI**

### **Art. 23. - Presupposto della maggiorazione**

1. Alla tariffa relativa al tributo comunale si applica una maggiorazione a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.
2. La predetta maggiorazione è dovuta dalle utenze domestiche e non domestiche, comprese le utenze soggette al tributo giornaliero, in misura pari al prodotto tra l'aliquota vigente stabilita e la superficie soggetta al tributo comunale sui rifiuti.
3. Il gettito della maggiorazione non può essere destinato, né in tutto né in parte, a coprire il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

### **Art. 24. - Aliquote**

1. L'aliquota base della maggiorazione è stabilita, per ogni tipologia di utenza, in 0,30 euro per ogni metro quadrato di superficie imponibile.
2. Il consiglio comunale può, con la deliberazione che stabilisce le tariffe del tributo comunale sui rifiuti, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro per metro quadrato, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove lo stesso è ubicato.

## **TITOLO VI - DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE**

### **Art. 25. - Obbligo di dichiarazione**

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
  - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
  - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
  - e) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.
2. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
  - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
  - e) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

#### **Art. 26. - Contenuto e presentazione della dichiarazione**

1. La dichiarazione deve essere presentata entro il 20 gennaio dell'anno successivo al verificarsi dal fatto che ne determina l'obbligo.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
  - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
  - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
  - e) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
  - d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
  - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
  - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni, esenzioni (nel caso di produzione rifiuti speciali).
4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
  - a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice CER relativo ai rifiuti prodotti ,attività svolta, sede legale);

- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
  - e) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
  - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
  - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica dalla casella di posta certificata dell'utente all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Ente. In caso di spedizione fa fede la data di invio.
- Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

#### **Art. 27. - Poteri del Comune**

1. Il Comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, e della veridicità delle dichiarazioni sottoscritte dai contribuenti, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici (ivi compreso l'Ente gestore del servizio di asporto rifiuti), in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c..
4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

### **Art. 28. - Accertamento**

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
3. Qualora le somme complessivamente indicate dagli avvisi, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili, siano superiori a € 1000 il contribuente può richiedere, non oltre i termini di versamento, una rateazione sino a 4 rate, oltre agli interessi di cui all'articolo 37. L'utente decade dalla rateazione nel caso di ritardo superiore a trenta giorni nel versamento anche di una sola rata.
4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

### **Art. 29. - Sanzioni**

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorni di ritardo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 33, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Si applica, per quanto non specificatamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
7. La sanzione è ridotta, semprechè la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:
  - a) a un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
  - b) a un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni;
  - c) a un ottavo dal minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione; a un sesto del minimo se la regolarizzazione interviene oltre tale termine.

### **Art. 30. - Riscossione**

1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo, maggiorazione e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in 3 rate scadenti nei mesi di dicembre dell'annodi riferimento, e febbraio ed aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.
2. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante utilizzando il modello di pagamento unificato - F24 - di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 36, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle disposizioni di legge vigenti con aggravio delle spese di riscossione.

### **Art. 31. - Interessi**

1. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

### **Art. 32. - Rimborsi**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 38, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
3. L'istanza di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento e di qualsiasi altro documento ritenuto utile. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi legali dalla data dell'istanza di restituzione, salvo i casi di errore da parte dell'Ente per il quale gli interessi decorrono dalla data di versamento.
4. In deroga ad eventuali termini di prescrizione disposti dalle leggi e/o regolamenti è comunque riconosciuto il diritto al rimborso, anche oltre il citato termine quinquennale e fino a prescrizione decennale, nel caso si tratti di una somma erroneamente pagata e destinata ad Ente diverso. Tale facoltà è riconosciuta in quanto siano possibili le azioni di recupero della somma da parte dell'Ente soggetto attivo. Ove vi sia assenso da parte dell'Ente titolato alla riscossione, la somma può essere direttamente riversata allo stesso.

### **Art. 33. - Somme di modesto ammontare**

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12 euro per anno d'imposta.
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

### **Art. 34. - Contenzioso**

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere

proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

2. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi al comma precedente possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate.

## **TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

### **Art. 35. - Entrata in vigore e abrogazioni**

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2013.
2. Ai sensi dell'articolo 14, comma 46, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, essendo soppressi, a partire dal 1° gennaio 2013, tutti i prelievi vigenti relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.

### **Art. 36. - Clausola di adeguamento**

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
3. In caso di mancanza della disponibilità della totalità delle superfici dei fabbricati a destinazione ordinaria determinate con la modalità prevista dall'art. 14, comma 9, del D.L. 201/2011, il Comune secondo quanto previsto dallo stesso comma procede alla determinazione della tariffa e della riscossione della stessa, in sede di prima applicazione, sulla base delle superfici denunciate o accertate. Nel caso in cui l'80 % della superficie catastale dei singoli contribuenti, non appena il dato sarà reso disponibile dall'Agenzia del Territorio e incrociato con la banca dati TARES, risulti superiore alla superficie denunciata o accertata, lo stesso sarà comunicato al contribuente interessato e applicato ai fini della determinazione della tariffa dalla data della comunicazione.

### **Art. 37. - Disposizioni transitorie**

1. Per l'anno 2013 il tributo deve essere pagato in 3 rate con relative scadenze come di seguito riportato:
  - 16/12/2013 per il versamento della prima rata di acconto contestualmente alla stessa il contribuente è tenuto al versamento della maggiorazione di cui all'art.14, comma 13, del D.L. 201/2011 nella misura standard di € 0,30 al mq;
  - 16/02/2014 per il versamento della seconda rata di acconto;



- 16/04/2014 per il versamento della terza-ultima rata di conguaglio.
2. L'ultima rata sarà determinata applicando le tariffe deliberate per l'anno 2013 per il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) e detraendo l'importo delle prime rate.
  3. Il Comune o l'ente eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.
  4. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.
  5. Il termine per la presentazione delle istanze per le agevolazioni e riduzioni di cui al Titolo IV del presente Regolamento è differito per l'anno 2013 al 20 gennaio 2014.

**Art. 38. - Trattamento dei dati personali**

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003.

## ALLEGATO (A)

### Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil - pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978. n. 833:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;

vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,  
rifiuti ingombranti  
spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;  
indumenti e lenzuola monouso;  
gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi  
pannolini pediatrici e i pannoloni,  
contenitori e sacche delle mine;  
rifiuti verdi.

## **ALLEGATO (B)**

Categorie di utenze non domestiche.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

### **Comuni fino a 5.000 abitanti**

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2. Campeggi, distributori carburanti
3. Stabilimenti balneari
4. Esposizioni, autosaloni
5. Alberghi con ristorante
6. Alberghi senza ristorante
7. Case di cura e riposo
8. Uffici, agenzie, studi professionali
9. Banche ed istituti di credito
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12. Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14. Attività industriali con capannoni di produzione
15. Attività artigianali di produzione beni specifici
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
17. Bar, caffè, pasticceria
18. Super-mercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19. Plurilicenze alimentari e/o miste
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21. Discoteche, night club